

Codice della strada

23 Ottobre 2007

Facendo seguito alla pubblicazione della Legge 160/2007 di conversione del Decreto Legge 117/2007, il Ministero dell'interno ha diramato la Circolare 8 ottobre 2007, n. 330/A/1/27773/101/3/3/9 contenente alcune direttive per la corretta ed uniforme operatività delle nuove disposizioni del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), introdotte dalla legge di conversione.

Superamento dei limiti di velocità

In particolare si segnala che, in tema di sanzioni accessorie per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ma non oltre i 60 km/h (art. 142, comma 9 Codice della strada), il provvedimento di sospensione della patente di guida, disposto a seguito dell'accertamento di tale illecito, dovrà contenere:

- la durata della sospensione della patente (ora prevista per un periodo ricompreso da 1 a 3 mesi);
- l'indicazione che, trascorso tale periodo e per i 3 mesi successivi decorrenti dal momento della restituzione della patente, la guida sarà interdetta nell'orario notturno sopraindicato.

La mancata osservanza di tali limitazioni alla guida comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 218, comma 6 del Codice della strada, e cioè il pagamento di una somma da Euro 1.754 a Euro 7.018, unitamente alla revoca della patente e al fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi.

Qualora l'eccesso di velocità venga compiuto nelle ore notturne (tra le 20 e le 7 del mattino) sarà applicata una sanzione aggiuntiva di Euro 200, da destinarsi al fondo contro l'incidentalità notturna, istituito dall'art. 6 bis del DL 117/2007 e disciplinato da un regolamento da adottarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 160/2007.

Anche il provvedimento di inibizione parziale notturna, come accade già per quello di sospensione completa della patente di guida, sarà annotato nell'archivio nazionale degli abilitati alla guida gestito dal Ministero dei trasporti ai sensi degli articoli 225 e 226 del Codice della strada.

Sosta e fermata del veicolo

La circolare precisa che il divieto di tenere acceso il motore di un veicolo durante la sosta o la fermata al fine di mantenere in funzione l'impianto di climatizzazione (introdotto dall'art. 3 bis del DL 117/2007 che modifica l'art. 157 del Codice della strada) rappresenta una norma speciale rispetto al generale divieto di tenere acceso il motore durante la sosta contenuto nell'art. 157, comma 2 del Codice della strada.

Pertanto, quando il funzionamento del motore durante la sosta abbia le richiamate finalità, adeguatamente attestate nel verbale di accertamento dell'illecito, trova applicazione la nuova sanzione specifica per tale ipotesi (pagamento di una somma da 200 Euro a 400 Euro).

Tale divieto comunque non si applica nei casi di arresto della marcia per code dovute a traffico o incidenti.

Guida in stato di ebbrezza

Dopo aver ricordato le nuove sanzioni per tale illecito (art. 5, DL 117/2007 di modifica degli artt. 186 e 187 del Codice della strada), la circolare precisa che, quando la guida in stato di ebbrezza venga accertata nelle ore notturne (tra le 20 e le 7 del mattino), sarà applicata una sanzione aggiuntiva di Euro 200, da destinarsi al fondo contro l'incidentalità notturna (art. 6 bis, comma 2 del DL 117/2007).

In allegato il testo della Circolare 8 ottobre 2007, n. 330/A/1/27773/101/3/3/9 del Ministero

1507-ALLEGATO.pdf [Apri](#)